

# CONSULTA NAZIONALE

## ASSEMBLEA PLENARIA

XXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

### INDICE

	Pag
<b>Congedi :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	903
<b>Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	903
<b>Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente:</b>	
NOBILI ORO . . . . .	904, 905
ZOLI . . . . .	904
MICHELI, <i>Relatore</i> . . . . .	904, 907, 908, 909, 911, 912, 916, 917, 923, 924
PIETRIBONI . . . . .	906
AMATUCCI . . . . .	907, 908, 919, 922
TERRACINI . . . . .	907, 920
CERABONA . . . . .	908, 909, 911, 912, 922
PRESIDENTE . . . . .	908, 914, 923, 924
ROMITA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	909, 912, 913
SOTGIU . . . . .	909
LUZZATTO . . . . .	910, 921, 923, 924
LONGO . . . . .	912, 914
CASATI . . . . .	913
RIZZO . . . . .	913
ANNUNZIATA . . . . .	913
FAZIO . . . . .	913
CASSANDRO . . . . .	913
SCHIAVI . . . . .	913
JACINI . . . . .	913
OMODEO . . . . .	914, 924
BOERI . . . . .	916, 923
MERLIN . . . . .	917
BERLINGUER . . . . .	918
SCOCA . . . . .	919
ARANGIO RUIZ . . . . .	920
PICCIONI . . . . .	922
REALE ORONZO . . . . .	923
MAFFI . . . . .	923, 924

La seduta comincia alle 15.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato)

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico di avere concesso congedo ai Consultori Bergmann e Birondi

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori Vischia, Corazzin, Lucifero e Cosattini

Saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta di oggi (*Vedi allegato*)

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente. (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca. Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.

Il Consultore Nobili Oro unitamente ai Consultori Schiavi, Maffioli Claudia, Caligaris Clementina, Lombardi Iole, Ventavoli, Stampaccia, Petti, Fabbri, ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi.

ART 66-bis

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisca o turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con

la reclusione da uno a tre anni o con la multa da lire 3000 a lire 15.000

Se l'impedimento provenga da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni, oltre la rimozione dall'ufficio

#### ART 66-ter

Chiunque impedisca la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, o distrugga o sequestri stampe destinate alla diffusione o all'affissione è punito con la pena da uno a tre anni di reclusione o con la multa da lire 3000 a lire 15.000

Se il reato sia commesso da pubblico ufficiale la pena è della reclusione da due a cinque anni, oltre la rimozione dall'ufficio.

#### ART 66-quater

Chiunque prima della chiusura delle operazioni elettorali distrugga o laceri stampe elettorali già affisse è punito con la reclusione da sei mesi a un anno o con la multa da lire 2000 a lire 10.000

Se il reato sia commesso da giovani di età inferiore agli anni quattordici, che si trovino in compagnia di persone di età superiore, queste saranno punite con la pena dell'arresto fino ad un anno

Il Consultore Nobili Oro ha facoltà di svolgere il suo emendamento

NOBILI ORO Mi pare, onorevoli colleghi, che non occorra una lunga illustrazione. Gli articoli che proponiamo in aggiunta alle disposizioni penali, da inserire dopo l'articolo 66, secondo l'ordine delle successive fasi dell'attività elettorale, contemplano violazioni del diritto di riunione e del diritto di diffusione e di affissione delle stampe di propaganda, nella più larga estensione che ad essi deve riconoscersi nel periodo della propaganda elettorale.

Questi diritti non hanno avuto un richiamo espresso nel progetto, perché questo riguarda non una legge organica rivolta fondamentalmente alla disciplina ed alla sistemazione della materia elettorale, ma soltanto una legge che, come è stato ripetutamente dichiarato, è meramente strumentale. Essi, tuttavia, costituiscono il presupposto necessario e indeclinabile della manifestazione elettorale, corrispondono alla nostra tradizione e sono sanciti anche in leggi positive, fra le quali la legge di pubblica sicurezza e lo stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, agli articoli 18 e 113.

Ma il riconoscimento di un diritto non basta a imporne il rispetto, e tutti noi ricordiamo quale scempio sia stato fatto di questi diritti, specialmente nel periodo fascista ed in quelle poche prove elettorali che il fascismo si decise ad affrontare

Da ciò la necessità di trovare delle garanzie in sanzioni penali; e quelle che abbiamo proposto, sono dirette a colpire coloro che impediscono le riunioni elettorali, coloro che impediscono la diffusione e l'affissione delle stampe elettorali o le sequestrano, o le distruggono, con aggravamento di pena, quando si tratti di responsabilità con abuso di ufficio. Noi chiediamo che queste sanzioni abbiano una efficacia non soltanto repressiva, ma anche preventiva e che possano utilmente contribuire alla creazione di quella coscienza etico-politica che impone di riconoscere come sacra e inviolabile tutta la procedura dettata dalla legge per il rispetto della espressione della sovranità popolare. Confido che gli emendamenti saranno accolti.

ZOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

ZOLI Vorrei chiedere al collega Nobili Oro se vi sia una differenza fra la dizione dell'articolo 66-ter e quella dell'articolo 66-quater, poiché nel primo si parla di stampa di propaganda elettorale, e, nel secondo, di stampe elettorali, che potrebbero anche significare i manifesti. È un equivoco di dizione, oppure c'è una intenzione diversa? Sarebbe bene che ciò fosse chiarito, ai fini della applicazione.

PRESIDENTE. Il Consultore Nobili Oro ha facoltà di esprimere il suo parere.

NOBILI ORO Se ho ben compreso, il collega Zoli chiede che siano chiarite le due dizioni degli articoli 66-ter e 66-quater relative alle stampe di propaganda elettorale. Nell'articolo 66-quater si vuole alludere a qualsiasi manifesto di propaganda elettorale già affisso, mentre l'articolo 66-ter riguarda la distruzione di stampe destinate alla diffusione e alla affissione.

ZOLI Poiché nell'articolo 66-ter si parla di stampe di propaganda elettorale e nel 66-quater di stampe elettorali, sarebbe opportuno usare anche in quest'ultimo le parole «stampe di propaganda elettorale».

PRESIDENTE Qual'è il parere del Relatore?

MICHELI, *Relatore* Trovo opportuno che i due emendamenti abbiano una stessa formulazione, e che quindi si parli di affissione di stampe di propaganda elettorale in entrambi gli articoli. È una preoccupa-

zione nobilissima quella dell'onorevole Nobili Oro, e dichiariamo di accettare la sua proposta. Si potrebbe nell'articolo 66-ter parlare anche di stampe già affisse eliminando l'articolo 66-quater nel quale mi preoccupa un poco la faccenda dei giovanetti quattordicenni, in quanto se avessero qualche anno di più, le persone maggiorenni che li avessero accompagnati forse sarebbero esonerate da ogni punizione, il che non è ammissibile.

Quindi io pregherei il collega Nobili Oro di voler modificare l'articolo 66-ter, aggiungendo alle parole: « stampe destinate alla diffusione o alla affissione » le altre: « o già affisse », e di rinunciare all'articolo 66-quater.

**PRESIDENTE.** Che cosa ne pensa in proposito il Consultore Nobili?

**NOBILI ORO.** Io non ho alcuna difficoltà ad accettare la modificazione proposta dall'onorevole Presidente della Commissione; senonché devo fare presente che le sanzioni che io stabilivo con l'articolo 66-quater sono molto più tenui in considerazione della minore gravità del reato. Con la modificazione proposta, le sanzioni verrebbero ad essere comuni per l'una e per l'altra forma di reato. Per venire incontro, piuttosto, al desiderio del Presidente della Commissione, propongo un'altra soluzione: dal momento che l'ipotesi prevista nell'articolo 66-quater è contemplata anche dalla legge comune, ma disgraziatamente soltanto sotto forma di contravvenzione, rinunciamo all'articolo 66-quater senza occuparci ulteriormente di quello che possa riguardare la distruzione delle stampe già affisse, mantenendo gli articoli 66-bis e 66-ter.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti gli articoli aggiuntivi 66-bis e 66-ter proposti ed accettati dal Relatore.

(Sono approvati).

#### ART 67.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da lire 3,000 a lire 20,000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o

distrukge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10,000 a lire 20,000.

(È approvato).

#### ART 68.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2,000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2,000.

(È approvato).

#### ART 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20,000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5,000 a lire 20,000.

(È approvato).

#### ART 70.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con

la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10,000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20,000

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10,000 a lire 20,000

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20,000

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20,000.

(È approvato).

#### ART 71

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51, 121 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale

(È approvato).

#### ART. 72

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione,

producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Pongo ai voti i primi quattro commi dell'articolo 72

(Sono approvati).

Il Consultore Pietriboni ha proposto la soppressione del quinto comma. Egli ha facoltà di parlare

PIETRIBONI Onorevoli colleghi, io ho già esposto ieri i motivi per i quali credo opportuno che questa disposizione di legge non sia applicata. Ne ho fatto cenno anche ai membri della Commissione e m'è sembrato, dalle parole del Presidente della Commissione stessa, che la proposta di soppressione non fosse sgradita

Comunque io voglio rilevare che, attraverso le gravissime penalità che sono comminate da questa legge, una remora per i piccoli reati, che va in misura minima fino alle pene applicate per un anno, nei casi della sospensione della condanna, e per la non iscrizione della condanna nel certificato penale sino a 2 anni, rende opportuno di mitigare un poco le conseguenze eccessive per i reati i quali, dal punto di vista soggettivo di chi li ha compiuti, possono dar luogo a questi benefici di legge, che sono poi nell'ordine del codice penale e della sistematica della nostra legge penale. D'altra parte è troppo evidente che in questa legge vi sono disposizioni che riguardano fatti meno dolosi e piuttosto di carattere colposo, che possono essere giudicati benevolmente dal magistrato, e che le norme che sono richiamate nella legge, che riguardano la sospensione della condanna e la mitigazione delle conseguenze di una condanna, sono norme di carattere generale affermate allo scopo di

salvaguardare meglio, dal punto di vista della difesa sociale, i diritti della società. Perché non è certo mandando in carcere gente che ha potuto commettere dei piccoli reati, che si giova alla difesa sociale, quando invece si può produrre la conseguenza di determinare una degenerazione e una inclinazione maggiore verso la delinquenza.

Queste sono le ragioni per cui credo che non ci si debba discostare dalle norme del codice penale e si possa sopprimere questa vecchia disposizione della legge elettorale, la quale rispondeva ad un senso di reazione a quelle disposizioni benevole che erano state adottate allora dal legislatore

AMATUCCI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Non sono d'accordo con la proposta del Consultore Pietriboni. Se vogliamo trastullarci, ci trastulleremo con altre cose, ma in una materia come questa non mi sembra sia il caso di concedere il beneficio della condanna condizionale. Molte leggi negano appunto il beneficio della condanna condizionale per le ragioni a cui si riferiva l'onorevole Pietriboni. Io desidero che non sia applicabile ai reati elettorali il beneficio della condanna condizionale come era, del resto, stabilito, sia nella legge del 1919, che in quella del 1923.

Quando poi all'altro beneficio che l'onorevole Pietriboni chiede, cioè della non iscrizione della condanna nel casellario giudiziario, a me sembra che tutto ciò sia superfluo, in quanto si tratta di una disposizione del nostro diritto penale che serve fino ad un certo punto, poiché quelle condanne non vanno iscritte soltanto nei certificati penali a richiesta delle parti, ma nei certificati richiesti per lo più dalle pubbliche amministrazioni.

Faccio anche osservare che noi ribadiremo il nostro concetto che per i reati elettorali si proceda per citazione direttissima.

Ora se si vuol dare il beneficio della sospensione della pena, il procedimento per direttissima diventa una superfetazione e sarebbe meglio eliminarlo. (*Approvazioni*)

TERRACINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Desidero fare mie, completamente, le argomentazioni che sono state espresse dal collega Amatucci. Le disposizioni penali della legge sono tutte severe, poiché sia la Commissione ministeriale che quella della Consulta hanno voluto che fossero di ammonimento a coloro che intendessero in qualunque maniera di turbare lo

svolgimento ordinato delle operazioni elettorali o alterarne i risultati con mezzi non leciti ed obliqui. Evidentemente, quando si facesse tralucere la possibilità che queste sanzioni non fossero poi scontate, si verrebbe a disarmare la legge della sua voluta severità.

Per questo pensiamo che non debba essere accolto l'emendamento presentato dal Consultore Pietriboni.

D'altra parte occorre non dimenticare che, se tutte le forze politicamente organizzate hanno la ferma intenzione, e l'hanno espressa, di non ricorrere ad alcun mezzo meno che lecito nei riguardi delle operazioni elettorali e della preparazione delle elezioni, sappiamo che purtroppo — anche per una eccessiva indulgenza delle autorità preposte — vi sono forze più o meno organizzate, ma ben definite, che forse pensano di provocare dei turbamenti. È nei confronti di queste che noi pensiamo che l'ammonimento solenne della legge possa forse essere remora ad impedire che i loro propositi poco lodevoli siano realizzati.

Pertanto ritengo che le disposizioni dell'articolo 72 ultimo comma debbano essere mantenute

PRESIDENTE. Invito il Relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, *Relatore*. La Commissione è perfettamente d'accordo col Consultore Terracini e fa sue le argomentazioni che egli ha addotte

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Pietriboni

(*Non è approvato — Si approva il quinto comma dell'articolo 72*)

Il Consultore Amatucci ha proposto il seguente emendamento.

« *Aggiungere in fine il seguente comma* »

« La cognizione dei reati di cui nella presente legge è devoluta ai tribunali penali e si procede sempre per citazione direttissima ».

Il Consultore Amatucci ha facoltà di svolgerlo

AMATUCCI. Onorevoli colleghi, non ho da spiegare nulla. Questo mio emendamento è in omaggio alla legge del 1919 e alle leggi successive. Propongo cioè che tutti i reati elettorali siano di competenza dei tribunali, agli effetti di una maggiore garanzia, e che si debba procedere per citazione direttissima.

In alcuni articoli di questa legge è detto che si procede per direttissima, mentre in alcuni altri ciò non è detto. È bene che per uniformità di termini tutti i giudizi per reati

elettorali siano fatti con citazione direttissima e conseguentemente dinanzi ai tribunali.

CERABONA. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA Vorrei far osservare al collega Amatucci che per il procedimento per direttissima non mi pare vi sia difficoltà; ma volere che tutti i reati vadano dinanzi al tribunale dimostra che il collega Amatucci dimentica le condizioni dell'Italia meridionale, per quanto riguarda le possibilità di trasporto da un paese all'altro.

Pretendere che anche per il più piccolo reato elettorale, per esempio quello di aver stracciato un manifesto, si vada a fare la causa, per direttissima, dinanzi al tribunale, significa non ricordare che molte volte per raggiungere la sede del Tribunale occorrono nelle attuali condizioni due o tre giorni di viaggio; significa voler distruggere il concetto della direttissima. Invece di una direttissima si avrà una... trazione a scartamento ridotto, un misto o un accelerato! Ma voi, scaraventando una causa per strappo di un manifesto da una piccola pretura di montagna ad un tribunale lontano chissà quanti chilometri, non fate che inasprire gli animi, perchè la direttissima ha il concetto dell'immediatezza, non quello della remora.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il Relatore

MICHELI, *Relatore*. Io chiedo al Consultore Amatucci se le osservazioni del collega Cerabona non lo abbiano indotto a più miti propositi, nel senso che la situazione particolare in cui si possono trovare alcune circoscrizioni, nelle quali il tribunale è molto lontano dai luoghi ove, per avventura, si dovessero commettere questi reati, debba pur essere presa in considerazione, e se non sia quindi il caso ch'egli ritiri il suo emendamento. Lasciamo le competenze ordinarie e auguriamoci che anche queste siano disturbate il meno possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Consultore Amatucci.

AMATUCCI. Ho sentito già sussurrare questi amici carissimi dell'estrema sinistra: « guerra in famiglia ». Nessuna guerra...

*Una voce*. L'ha detto Stangoni.

AMATUCCI. L'ha detto Stangoni? Bene Avete il vostro diritto di interrompere; è lo *Jus mormorandi* di cattiva o di buona memoria!

Io dicevo, che posso anche essere d'accordo, per far piacere all'onorevole Micheli ..

MICHELI, *Relatore*. Non a me, a Cerabona.

AMATUCCI ...al quale, alla fine di questa discussione, voglio rendere pubblico omaggio per il suo lavoro.

MICHELI, *Relatore*. Grazie dell'anticipo. (*Si ride*).

AMATUCCI. Io potrei anche non insistere sul mio emendamento. Però all'onorevole Cerabona, che è un giurista, debbo dire una cosa che non deve fingere di dimenticare: qui tutti i pretori giudicheranno questi reati, non li giudicherà nessun tribunale. Ora, se in quella relazione sulla legge del 1919, dalla quale — ripeto — non vorrei mai allontanarmi, c'era una dichiarazione proprio dell'onorevole Micheli .. (caro onorevole Micheli, io li ho studiati i suoi testi!) ..

MICHELI, *Relatore*. Ha fatto bene; continui a studiarli. (*Si ride*).

AMATUCCI. ...sulla competenza dei tribunali, perché danno maggiore garanzia a tutte le parti e non sentono l'influsso degli ambienti locali, io mi domando perché dovrei ritirare il mio emendamento. Io sono quello che ero nel 1919, e quello che sono oggi sarò domani. Mi dispiace; sarà una bocciatura di più, ma insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Relatore.

MICHELI, *Relatore*. Mi rincresce che il collega Amatucci si dichiari con queste parole un immobile per destinazione. Ad ogni modo io devo ricordare a lui che la competenza delle preture è molto diversa oggi da quella di allora. E appunto perché le preture oggi sono molto minori di numero e hanno una estensione di territorio maggiorata di mille doppi, noi riteniamo oggi che i pretori siano più adatti a discutere anche di queste cause. Allora erano i tribunali, perché le preture erano numerosissime; ma dopo la legge sull'ordinamento giudiziario del 1922 esse sono state di molto diminuite; più della metà sono scomparse ed allora ecco che, di fronte alle condizioni particolari delle comunicazioni odierne, per la rovina delle strade ecc., in questa legge particolare è bene che manteniamo la competenza delle preture.

PRESIDENTE. È stata chiesta la votazione per divisione dell'emendamento Amatucci. Essendo appoggiata, pongo ai voti per divisione la prima parte del comma aggiuntivo:

« La cognizione dei reati di cui alla presente legge è devoluta ai tribunali penali »

(*Non è approvata*).

Pongo ai voti la seconda parte: « si procede sempre per citazione direttissima ».

(È approvata).

Si intende che la formula approvata sarà aggiunta al 5° comma dell'articolo 72.

(Si approva l'articolo 72 così modificato).

#### ART. 73.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

(È approvato).

### TITOLO IX.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART 73-bis.

I partiti o i gruppi politici organizzati, appena sia emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo 13, possono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiareranno di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, che nel collegio unico nazionale

Tale deposito dovrà essere fatto da persona munita di regolare mandato da parte di uno o più dei dirigenti centrali del partito o del gruppo.

Il contrassegno dovrà essere depositato in duplice esemplare. Il Ministero dell'interno nel termine di cinque giorni dovrà restituirne un esemplare al depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero inviterà il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore.

Ha chiesto di parlare il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dell'interno*. Siamo perfettamente d'accordo sul termine di cinque giorni, entro il quale il Ministero dell'interno dovrà restituire un esemplare del contrassegno al depositante, ma vorrei che fosse fissato anche un termine per la presentazione del contrassegno, per evitare che possano verificarsi ritardi tali da determinare inconvenienti.

Proporrei pertanto che si dicesse nel primo comma: « I partiti o i gruppi politici organizzati, cinque giorni dopo la promulgazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali ecc. ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Relatore. Ne ha facoltà.

MICHELI, *Relatore*. Io credo che la Commissione abbia discusso anche di questo termine e ricordo che aveva stabilito un termine di 10 giorni. È opportuno che per i partiti, non tanto i partiti organizzati quanto i gruppi ai quali noi ci riferiamo, sperando che essi diano origine ad altri partiti o quanto meno aderiscano a quelli che sono già nelle civili attuali competizioni, è opportuno che vi sia un termine piuttosto largo; si potrebbe pertanto dire al primo comma: « I partiti o i gruppi politici organizzati, appena sia emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo 13, possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il 60° giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno ecc.

ROMITA, *Ministro dell'interno*. Concordo.

(La proposta del Relatore è approvata).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Cerabona. Ne ha facoltà.

CERABONA. Nell'ultimo comma dell'articolo è detto: « Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero inviterà il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore ».

È da chiedersi: come lo inviterà? In che modo vi sarà la certezza che l'invito è partito ed è pervenuto? Mettendo il termine fisso di 48 ore, bisogna dare la certezza che il depositante riceva l'avviso prima delle 48 ore. Bisogna porre qualcosa di preciso nell'avviso, ossia dare la certezza che il depositante ne sia venuto a cognizione e possano intercorrere dal momento del ricevuto avviso le 48 ore.

La norma, come è formulata, è troppo aleatoria e può dare luogo ad inconvenienti gravissimi. Bisognerebbe precisare questa parte.

Lasciare l'articolo con questa lacuna, significa lasciare la possibilità di inconvenienti e di pastette elettorali. O si sopprime l'articolo, o si specifichi più concretamente, in modo che si abbia la certezza che il cambio del contrassegno si possa effettuare entro il termine stabilito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Sono del parere che questo articolo 73-bis debba essere soppresso, perché

è una sovrastruttura e crea situazioni che possono provocare gravi inconvenienti.

L'articolo 73-*bis*, intanto, riconosce quasi giuridicamente i partiti o i gruppi politici organizzati, senza però stabilire che cosa si debba intendere per partiti o gruppi politici organizzati e senza porre, per lo meno, delle limitazioni e delle condizioni perché un tale riconoscimento avvenga. Non solo, ma crea questa situazione, che al centro può avvenire il deposito di un contrassegno, già depositato in una circoscrizione. Ed allora, se questo avviene, l'articolo non contempla il caso del conflitto fra il deposito del contrassegno in una circoscrizione ed il deposito dello stesso contrassegno al centro, in quanto l'articolo 73-*bis* contempla solo il caso che al centro siano depositati due contrassegni identici o confondibili.

D'altra parte, a quali esigenze obbedisce la disposizione dell'articolo 73-*bis*? Al desiderio di consentire che liste appartenenti ad un unico partito abbiano lo stesso contrassegno. Questo potrà avvenire di fatto attraverso le istruzioni che emaneranno le direzioni dei partiti o dei gruppi politici organizzati alle loro federazioni regionali o provinciali. Sarà cura dei partiti fare in modo che nelle singole circoscrizioni i comitati elettorali presentino il contrassegno scelto dalle direzioni dei partiti. Però con la disposizione dell'articolo 73-*bis* si ammette un sistema che è fuori della legge, perché tutta la legge è imperniata sulle facoltà che si danno ai comitati elettorali circoscrizionali, che devono accudire appunto alla presentazione delle liste, secondo quanto dalla legge è stabilito, e al deposito di contrassegni. E perciò può essere dannoso quanto è previsto nell'articolo 73-*bis*.

Circa l'osservazione dell'amico Cerabona, per cui sono necessari un termine e delle modalità precise, in ogni caso bisognerebbe studiare il problema per garantire coloro che presentano i contrassegni che l'eventuale eliminazione del loro contrassegno non li ponga nella impossibilità di partecipare alla lotta elettorale, tanto più che la dizione dell'inciso della legge per lo meno non è chiara neppure sotto un altro profilo. Si dice che « qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero inviterà il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore ». Sembra che il Ministero abbia facoltà di scegliere quale sia il contrassegno da eliminare. Perciò bisognerebbe aggiungere che esso avvertirà il secondo depositante in ordine di tempo, per la sostituzione,

in modo da garantire che chi per primo ha depositato un contrassegno acquisisca il diritto di mantenerlo. Comunque io penso che non vi sia bisogno di stabilire tutto ciò in un articolo che, ripeto, è fuori della armonia della legge.

LUZZATTO. Chiedo di parlare a nome della Commissione

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

LUZZATTO. Come proponente, insieme con il collega Rizzo, dell'emendamento che è stato accolto dalla Commissione, mi permetto di osservare che le considerazioni del Consultore Sotgiu non tolgono l'utilità che noi abbiamo ravvisato nel deposito di un contrassegno nazionale. Ci siamo preoccupati di evitare l'inconveniente non soltanto che in una località si usi il contrassegno da parte di un raggruppamento politico che non sia quello che notoriamente si serve del contrassegno stesso, quanto anche che si generi una diversità di contrassegni per gli stessi partiti o raggruppamenti politici fra l'una e l'altra circoscrizione, il che avrebbe conseguenze gravemente dannose per la utilizzazione dei voti residui, oltre alle conseguenze che deriverebbero comunque dal fatto che si dovesse svolgere la propaganda elettorale appoggiandosi a contrassegni diversi in ogni circoscrizione. Non siamo pertanto usciti dal sistema della legge. L'articolo 73-*bis* si richiama agli articoli 14 e 16 del progetto. I termini previsti dall'articolo 73-*bis* sono di molto anteriori a quelli previsti dall'articolo 16. Vi sarà quindi sempre la precedenza in ordine di tempo del contrassegno nazionale presentato al Ministero dell'interno rispetto a quelli presentati nelle circoscrizioni e prevarrà sempre il contrassegno presentato al centro.

Ci siamo proposti il dubbio se il contrassegno nazionale debba essere presentato all'Ufficio centrale elettorale o al Ministero dell'interno. Abbiamo preferito il secondo criterio, perché abbiamo pensato che il Ministero dell'interno sia il più idoneo a riconoscere l'autenticità delle deleghe e i poteri degli organi dirigenti dei partiti o dei gruppi.

Si osserva che abbiamo dato, in tal modo, riconoscimento giuridico ai partiti, che di solito non sono giuridicamente riconosciuti. Tutta la legge elettorale è imperniata sul presupposto della esistenza di fatto di partiti politici o di gruppi. Il problema del riconoscimento giuridico dei partiti è un grosso problema, ma non abbiamo bisogno di toccarlo, così come non lo abbiamo toccato nell'articolo 73-*bis*, perché in realtà

abbiamo lasciato una tale ampiezza che non lo compromette. In realtà non vi è il pericolo che qualcuno presenti un contrassegno nazionale senza averne la facoltà, perché non rappresenta nessuno. Poco male se lo fa. Si sarà riservato un contrassegno, che poi non potrà utilizzare. La cosa non produrrà nessun danno, come mi pare non abbia nessuna utilità.

Il contrassegno presentato al centro dai rappresentanti dei partiti può essere, a cura dei presentatori, fatto valere in qualunque circoscrizione, evitando complicazioni burocratiche, ma garantendo, perché l'interessato sarà certamente diligente, che non avvengano conflitti, cioè che non avvengano casi nei quali non possa essere utilizzato.

Si tratta, quindi, di un riconoscimento limitato di ciò che, di fatto, è in tutto il corpo della legge. E sarebbe, d'altro canto, una piccola ipocrisia non volere che compaia questa parola « partiti » e sempre soltanto « presentatori di liste ». In questo caso i presentatori di liste, in realtà, sono i partiti. Del resto, un precedente legislativo si è avuto quando è stata costituita questa Consulta. Evidentemente si è ammesso che esistono dei partiti, che esistono dei gruppi, perché è in rappresentanza di essi che noi siamo qui. Non è quindi una innovazione che modifichi i principi esposti ed è invece un provvedimento che rende più sincera, più utile, la rispondenza a quello che i presentatori di lista si propongono, al quesito elettorale che viene proposto. Si potranno evitare così gli inconvenienti derivanti dalla dolosa presentazione del contrassegno che notoriamente si riferisce a un partito, da parte di un altro gruppo, ciò che in passato ha avuto un solo esempio, ma oggi potrebbe averne anche più.

Il problema è grave. Ci può essere taluno che in una circoscrizione approfitti della minore solerzia dei presentatori di una lista, per anticipare la presentazione di una propria lista con lo stesso contrassegno; ci troveremmo di fronte ad una situazione anomala, che potrebbe capitare a tutti. Ci potrebbe essere il socialista dissidente che presenti prima del partito socialista ufficiale il segno della falce, martello e libro, e ci potrebbe essere il democristiano dissidente che faccia propria la croce con la parola « Libertas »; ciò che metterebbe veramente in una situazione anormale l'elettore che in quella circoscrizione, votando per la lista che altrove ha quel contrassegno, verrebbe a votare per una lista diversa. Questo in-

conveniente non si sarebbe potuto altrimenti eliminare, e questo è il quesito che soprattutto ci siamo posti, ricercando un criterio di legittimità del contrassegno. Non vi era in realtà tecnicamente modo di sancirlo nella legge. Non v'era altro criterio che quello della precedenza. Con questa precedenza anticipata presso il Ministero dell'interno, speriamo che si possa ovviare all'inconveniente.

In quanto all'ultima obiezione, che cioè si dovrebbe dire « secondo depositante » il senso è manifestato; non c'è quindi bisogno di dirlo, perché se un contrassegno risulta identico ad un altro contrassegno, è evidente che un primo contrassegno è stato depositato. Pertanto quando si dice « qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero inviterà, ecc. » è implicito che si tratta del secondo contrassegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Relatore.

MICHELI, *Relatore*. Per la notifica alla Commissione, aderendo completamente alle osservazioni fatte per incarico nostro dal Commissario Luzzatto, dichiaro che per quanto si riferisce ai rinvii del collega Cerabona non è possibile aumentare le 48 ore, in quanto occorre il tempo per poter comunicare alla periferia tutti questi dati. Però possiamo, dopo le parole: « nel termine di 48 ore » aggiungere « dalla notifica dell'avviso ». Mi pare che questo sia sufficiente. D'altronde è evidente che coloro i quali hanno presentato il loro contrassegno sono delegati di un partito o di un gruppo ed hanno, quindi, dichiarato qual'è il loro domicilio. L'avviso pertanto deve ad essi arrivare immediatamente. Se sono assenti chiamino se stessi in colpa. Quando abbiamo fissato il termine di 48 ore, abbiamo inteso che tale termine decorre non dal giorno in cui parte la lettera dal Ministero, ma dal momento in cui arriva al luogo dove i presentatori hanno dichiarato essere il loro domicilio. Mi pare così che siamo perfettamente a posto. Ritengo, pertanto, che neanche i più abili professori dell'imbroglio elettorale possano trovare, attraverso questo articolo, la possibilità di fare quelle pastette cui ha alluso l'amico Cerabona. (*Si ride*).

GERABONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERABONA. Evidentemente sarò stato poco felice nell'esprimere il mio pensiero. Il Presidente della Commissione risponde in tono diverso. Non parlavo delle 48 ore; su questo punto siamo perfettamente d'accordo.

Quello che interessa è la certezza che sia pervenuto, e quando, a colui che ha depositato il contrassegno, l'avviso del Ministero. Io discuto sul mezzo per avere la certezza che sia pervenuto l'avviso. Come si farà per le possibili contestazioni?

MICHELI, *Relatore*. C'è un sistema molto semplice: la ricevuta di ritorno.

CERABONA. Ed allora, scrivetelo.

MICHELI, *Relatore*. Non c'è bisogno. Siccome le poste dello Stato sono regolari, perché non servirsi di esse? Potrebbe darsi che il Ministero mandasse un ciclista; ed allora questi ha una ricevuta in mano la quale, senza essere una ricevuta di ritorno nella forma legale, è sempre un documento tale da provvedere allo scopo, perché quando il rappresentante del partito l'ha firmata ha dichiarato di aver ricevuto l'avviso.

CERABONA. Mi dispiace di essere proilso contro il mio temperamento. Dico questo voi riconoscete che occorre dare la certezza che l'avviso sia pervenuto nelle mani del depositante e del giorno in cui è pervenuto, e dite poi una qualche cosa che è contraria alle vostre argomentazioni, perché, mandata la lettera nelle 48 ore, voi dovete avere la certezza che si sia ricevuta. Come? A mezzo di lettera con ricevuta di ritorno.

MICHELI, *Relatore*. Rincesce anche a me che il collega Cerabona non voglia accettare la nostra proposta di aggiungere, alla fine del comma, le parole. « dall'avvenuta notifica dell'avviso »; è evidente che il Ministero deve avere la prova che l'avviso sia stato notificato e quindi deve averne la ricevuta. Potrebbe anche darsi che facesse la notifica per telegramma ed allora c'è la ricevuta del telegramma. Ma è implicita ed è inutile dire tutto questo.

CERABONA. Fate che sia eletto domicilio a Roma. Stabilite un modo di certezza di notifica. Voi dovete documentare largamente l'avvenuta notifica.

MICHELI, *Relatore*. Mi pare che il nostro collega voglia essere più proilso, in effetti, di quanto non intenda. Perché è evidente che un partito deve dichiarare il suo domicilio anche senza che la regola glielo imponga, come chi mi scrive per aver la risposta mi indica il luogo dove la debbo dirigere.

CERABONA. E perché?

MICHELI, *Relatore*. Perché ciascun partito deve far sapere come esiste e dove esiste e quindi deve dichiarare dove si debbano dirigere le comunicazioni del Ministero. Ma di ciò deve darsi carico il partito stesso e non deve essere il Ministero ad avere questo

obbligo. Non è lecito invertire le parti, caro collega.

CERABONA. Allora resta chiarito che le 48 ore decorrono dal giorno dell'avvenuta documentata ricezione (*Commenti*).

ROMITA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dell'interno*. Mi pare che la cosa sia chiarita. A me sembra che le eccezioni del collega Cerabona complichino la questione. Io so che il Ministero dell'interno ha l'obbligo di dare questo tempo ed ha l'obbligo di far recapitare i plchi. Lasciate dunque libertà al Ministero dell'interno di fare nel modo che crederà più opportuno perché abbia legalmente la prova che la notifica sia avvenuta.

CERABONA. Così siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Relatore di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole. « dalla notifica dell'avviso ».

(È approvata — Si approva l'articolo 73-bis).

Il Consultore Longo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo, unitamente ai Consultori: Graziadei, Siccardi, Secchia, Moscatelli, Leone, Maffi, Camarra, Costa Remo, Picolato Rina.

#### ART 73-ter

Non è permessa l'adozione come contrassegno di lista del tricolore nazionale, con o senza lo scudo di Savoia.

Il Consultore Longo ha facoltà di parlare.

LONGO. Mi pare superfluo esporre le ragioni di questo articolo. Il tricolore nazionale rappresenta e deve rappresentare tutto il popolo italiano e non può rappresentare una parte di esso e tanto meno un partito in una competizione elettorale.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

MICHELI, *Relatore*. È una proposta così nuova e così impensata che la Commissione non ha avuto modo di concentrarsi su essa, ed ora sono quasi solo. Dato che noi siamo una Commissione mosaico, ed io che ho l'onore di presiederla spesso *incedo per ignem*, non voglio dire nulla di più, nulla di meno. Per questo la Commissione, di fronte a questo emendamento, che ha una portata particolare, secondo la parte da cui venga esaminata, dichiara che si rimette al voto della Consulta. (*Commenti*).

CASATI. Chiedo di parlare  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASATI. Debbo dichiarare che il contrassegno che è stato presentato dal partito liberale per le elezioni amministrative, e che è il nostro contrassegno, è la bandiera nazionale senza colori. Il partito liberale si ritiene quindi in diritto di presentarla. (*Interruzioni — Commenti*).

RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Vorrei far notare alla Consulta che nelle elezioni politiche del 1919 e del 1921, in numerose liste, presentate in varie circoscrizioni, fu usato il contrassegno della bandiera, senza che questo desse luogo a nessun inconveniente. Non capisco quindi i motivi della proposta del Consultore Longo. Qui non si tratta di accaparrare per nessun partito il simbolo della bandiera nazionale.

Innanzitutto la bandiera, come è stata usata dal partito liberale, non porta alcun contrassegno o simbolo. D'altra parte, per le stesse difficoltà tecniche di stampa, non porta nessun colore. Non c'è altro che un tratteggio nell'una e nell'altra parte. (*Interruzioni — Commenti animati*).

Per questo motivo non vedo perché debba essere squalificato il simbolo della bandiera come contrassegno di un partito o corrente politica. (*Commenti*).

ANNUNZIATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNUNZIATA. Onorevoli colleghi, a me pare che questa legge sia la legge del capestro. (*Interruzioni — Rumori*).

Dove arriviamo? Non siamo neppure liberi di adottare il simbolo che vogliamo? (*Rumori*).

Urlare non è argomentare. Lasciate liberi i partiti, i gruppi politici di esprimere con colori o senza colori, come vogliono, i propri simboli. (*Approvazioni — Commenti*).

Noi ci inchiniamo di fronte ai vostri simboli perché li riconosciamo (*Rumori a sinistra*). Dovete riconoscere anche i nostri, dovete riconoscere anche quelli opposti ai vostri. Questa è libertà: la vostra è oppressione. (*Interruzioni — Rumori*).

FAZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZIO. Ricordo che nel 1924, quando facevamo la lotta elettorale contro il fascismo, fu consentito l'emblema della bandiera nazionale. Uguale libertà credo si possa invocare oggi. (*Approvazioni — Commenti*).

CASSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSANDRO. Vorrei, se è consentito, conoscere il parere del Governo su questa questione (*Rumori*). Vorrei più particolarmente sapere se il Governo è disposto a consentire che una libertà elementare come questa di scegliere il simbolo delle proprie idee, debba essere regolata dalla legge. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

ROMITA, *Ministro dell'interno*. Debbo dire che è strana questa richiesta. Io ho partecipato, a nome e per incarico del Governo, a tutta la discussione della legge elettorale con diligenza e con attenzione. Sono intervenuto solamente quando certe approvazioni o certe disapprovazioni della Consulta potevano intralciare l'attuazione pratica di questa legge. Ma, dare un parere politico alla Consulta è fuori posto. (*Approvazioni*). È al contrario la Consulta che deve dare un parere al Governo. (*Applausi*).

SCHIAVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. La bandiera è oggi, come ieri, il simbolo della concordia, che voi invocate in ogni momento. Ora, perché si deve consentire che una parte ne faccia simbolo in contrasto con un altro partito? Tutti possiamo metterla come sfondo e come simbolo di ogni nostra manifestazione! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Jacini. Ne ha facoltà.

JACINI. Il modo improvviso, inatteso, con cui questa proposta è stata formulata, giustifica lo stupore che essa ha suscitato nella Consulta e le discussioni che ne sono derivate. Evidentemente in questa questione bisogna considerare, a mio avviso, un aspetto teorico, per il quale io personalmente potrei dare perfettamente ragione alle argomentazioni del Consultore Longo, in quanto è evidente che il simbolo nazionale non può e non deve diventare segnacolo di parte.

*Una voce*. È il simbolo di tutti.

JACINI. Sì, è il simbolo di tutti; tutt'al più l'articolo si potrebbe formulare in modo che si escludano tutti i simboli nazionali, nel qual caso anche altri simboli usati da qualsiasi parte dovrebbero essere soppressi. Vi è, però, una questione di rispetto ad una consuetudine, che va mantenuta. Il Senatore Casati ha dichiarato — ciò che d'altronde tutti sappiamo — che il partito liberale, in molte circoscrizioni, ha usato come contrassegno nelle passate elezioni politiche — ed anche recentemente in quelle ammini-

strative - non già la bandiera ufficiale della Nazione, che in questo momento è il tricolore con la croce di Savoia (*Interruzioni — Rumori*), ma il tricolore. Aggiungo, per precisare, che nelle passate elezioni del 1919 e del 1921 molte altre liste elettorali portavano il tricolore con lo stemma dei Savoia, perché nessun simbolo era allora escluso dalla legge.

A questo punto io non vorrei far mia la sottile distinzione che ha stabilito il collega Casati; in quanto non v'è differenza fra simbolo colorato e non colorato; perché, come è noto, i colori si esprimono anche in bianco e nero, mediante il tratteggio convenzionale.

Comunque, per rispetto doveroso a tale tradizione o consuetudine, a nome del gruppo al quale appartengo, io dichiaro di votare contro l'emendamento Longo. (*Commenti — Applausi a destra e al centro*).

OMODEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OMODEO. Si è verificato, in sostanza, in questo momento, un fatto nuovo: che tutti i partiti, anche quelli che un tempo non lo riconoscevano, riconoscono il tricolore come emblema nazionale. (*Approvazioni*).

Ora, essendosi verificato questo fatto, io credo sia doveroso da parte di tutti rispettare, come simbolo dell'unità nazionale, il tricolore, e quindi escluderlo dai contrassegni di lista (*Applausi a sinistra — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Longo. Ne ha facoltà.

LONGO. È stato osservato che questo emendamento è venuto all'improvviso. Devo far notare che l'emendamento è stato presentato ieri, in tempo utile, quindi, per la discussione.

MICHELI, *Relatore*. Non è stato stampato, e non ci è stato comunicato.

LONGO. Non è colpa mia.

Insisto nel mio emendamento per le ragioni già dette e confermate autorevolmente dagli altri Consultori che hanno parlato in questo senso.

La bandiera nazionale, appunto perché riconosciuta da tutti i partiti come bandiera propria, appunto perché simbolo di unità e di concordia, non può, specie nelle competizioni elettorali, essere destinata a simbolo di lista.

PRESIDENTE. Il Consultore Artom ha chiesto la votazione per appello nominale sull'emendamento Longo.

Perché la richiesta risulta appoggiata, a termine del Regolamento, si procede all'appello nominale. Estraggo a sorte il nome del Consultore dal quale comincerà l'appello. Esso è quello del Consultore Philipson.

Chi approva l'emendamento Longo voterà *sì*, chi non l'approva voterà *no*.

GUINDANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Avverto il Consultore Guindani che egli ha chiesto di parlare dopo che io avevo già estratto il nome del Consultore Philipson per iniziare la votazione. Sono quindi dolente di non potergli dare facoltà di parlare, perché è già iniziata la votazione.

Invito il Segretario a fare la chiama.

ALLARA, *Segretario*, fa la chiama.

*Rispondono sì*

Allegato — Amerio — Andreis — Apponi — Arecco — Armino.

Bardini — Barontini Ilio — Bauer — Bavaro — Bei — Bellotti — Berlinguer — Bianchi Costante — Bianco Dante Livio — Bocconi — Borin.

Calarco — Caligaris — Calogero — Camarra — Camia — Capellaro — Carmagnola — Cassiani Ingoni — Cavina — Chiari — Cipollone — Ciufoli — Coceanis — Colombi — Conca — Costa Mariano — Costa Remo

Damo — Del Bello — Della Giusta — Della Porta — De Stefano — Di Clemente — Di Napoli — D'Onofrio.

Fabrizi Luigi — Fancello — Fedeli — Fenoaltea — Ferrari Enrico — Ferrari Oreste — Fiore — Fortichiari — Frizzi Fosco.

Garota — Giavi — Giua — Gracceva — Graziadei Antonio — Graziadei Corrado — Grieco — Guindani.

Laricchiuta — Lavatelli — Leone — Li Causi — Lizzero — Lombardi Jole — Lombardo Giuseppe — Longo — Lopardi — Lopresti — Lupis — Luzzatto.

Maffi — Maffioli — Malagugini — Malgeri — Malintoppi — Mancini Pietro — Mancuso — Manfredini — Marchioro — Mariani — Mariotti — Mauro — Meneghetti — Minio — Molinari — Momigliano — Montagnana — Montalbano — Morandi — Moscatelli — Musotto.

Nobili Oro.

Omodeo.

Pajetta — Paladin — Palermo — Parodi — Pastore Raffaele — Pertini — Pesenti — Petti — Piacentini — Picardi — Picolato — Polese — Pollastrini — Porta — Pratolongo.

Ramirez — Reale Oronzo — Reposi — Rossi Luigi.

Saccani — Salerno — Santoro — Schiavello — Schiavi — Secchia — Sereni — Siccardi — Siglienti — Solari — Spallone — Spano Velio — Stampacchia.

Terracini — Torrio.

Urbinati.

Ventavoli — Villarà — Viridis — Volterra.

Zannerini.

*Rispondono no.*

Agnello — Alberti — Allara — Amatucci — Amoroso — Andreotti — Annunziata — Antonelli — Antoni — Arangio Ruiz — Artom — Avanzini Ennio.

Bacci — Bencivenga — Benedetti — Bergamini — Bettol — Bianchini — Boggiano Pico — Bonomi Ivano — Bonomi Paolo — Bonucci — Bozzi — Braschi — Brenci — Bresciani — Bruni — Brusasca.

Campilli — Cappa — Capra — Carignani — Carli — Casati Alessandro — Cassandro — Catenacci — Cerabona — Chiazzese — Chiri — Ciaffi — Cicerone — Cingolani Mario — Coccia — Colasanto — Colonnetti — Corazzini — Corsanego

De Caro — De Cataldo — De Grecis — De Itala — Del Monte — De Palma — De Pietro — Dossetti — Ducos.

Fabbi Gustavo — Fazio — Ferrara Mario — Finocchiaro Aprile — Florio — Fossombroni — Frè — Friggeri — Fuschini — Fusco.

Gabrieli Antonio — Gallesio — Gazzoni — Gentile — Giannitelli — Giovannini — Gonella — Grandi — Granello — Grassi — Guarienti — Guglielminetti

Innocenzi.

Jacini — Jervolino.

La Loggia — La Volpe — Libonati — Lodi Melchiade — Lucatello — Lucifero — Ludovici.

Manes Antonio — Marazzini — Martini Enrico — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazzotti — Medici Tornaquinci — Merlin — Micheli — Minoletti Quarello — Molle — Moscati.

Nasi.

Oxilia.

Pallastrelli — Pannunzio — Pasqualino Vassallo Rosario fu Gaetano — Pastore Giulio — Patrino — Pecorari — Pestellini — Petrone — Philipson — Piccioni — Pietriboni — Piccitelli — Preziosi.

Rapelli — Reale Vito — Repetto — Restagno — Ricci — Rizzo — Rosasco — Rubilli.

Salivetto — Sansoni Attilio — Savorotti — Sbrano Luigi — Scialoja — Scoca — Sogno — Stangoni — Starabba.

Taviani — Tedeschi — Togni — Tomasi della Torretta — Traina — Tupini

Vanoni — Vicentini Rodolfo — Villabruna.

Zambruno — Ziino — Zini — Zoli — Zuccalà

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Segretari a procedere alla numerazione.

*(I Segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti. . . . 281

Maggioranza . . . . . 141

Voti favorevoli . . . 134

Voti contrari . . . . 147

*(L'articolo aggiuntivo non è approvato — Applausi al centro)*

ART. 73-ter.

A ciascun deputato viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, una somma mensile a titolo di indennità.

È iscritto nel bilancio dell'Assemblea Costituente il fondo corrispondente.

Non è ammessa rinuncia o cessione della indennità, e non ne è consentito il sequestro.

*(È approvato).*

Sono stati così approvati tutti gli articoli dello schema di provvedimento legislativo della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente, tranne l'articolo 74 riguardante l'entrata in vigore della legge

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi.

Il Consultore Merlin, unitamente ai Consultori Piccioni, Cappa, Andreotti, Giannitelli, ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi in ordine al voto obbligatorio:

ART. 1.

A carico degli elettori che non esercitano il diritto di voto, sarà applicata una tassa annua di lire 500, aumentabile al doppio per coloro che risultino iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un reddito superiore a lire 50,000. Tale tassa sarà cancellata quando risulti che l'elettore tassato abbia in una successiva votazione esercitato il diritto di voto

A coloro che risulteranno recidivi potrà applicarsi anche la pena dell'ammenda, che non potrà però essere convertita nell'arresto a termini dell'articolo 136 del Codice penale.

## ART. 2.

Non saranno soggetti alla tassa coloro che:

- a) siano ministri di qualsiasi culto;
- b) siano stati impediti per una malattia legalmente accertata,
- c) siano stati impediti da obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto;
- d) siano residenti in località distanti più di 30 chilometri dal luogo di votazione;
- e) non abbiano potuto accedere al luogo di votazione per sospensione dei mezzi di comunicazione.

## ART. 3.

Ogni ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso i quali non hanno partecipato alla votazione ed inviarlo subito al sindaco del comune ove risultano elettori. Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ufficio elettorale.

Il sindaco esporrà senza ritardo tale elenco nell'albo del comune dove rimarrà esposto per 15 giorni, durante i quali coloro che sono compresi nell'elenco potranno presentare le loro giustificazioni alla segreteria del comune sia in iscritto o verbalmente.

Decorso detto termine, il sindaco trasmetterà copia dell'elenco degli assenti, le giustificazioni scritte pervenute dai medesimi e i processi verbali di quelle rese oralmente, all'ufficio delle imposte competente per l'applicazione della tassa relativa.

Per i reclami relativi alla tassazione si applicheranno le norme relative agli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile.

MICHELI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *Relatore*. La Commissione dichiara di astenersi in questa materia del voto obbligatorio, nella quale si è trovata divisa in parti uguali. Peraltro, agli effetti della discussione, siccome sono stati avvertiti i colleghi di una parte e dell'altra che si sono presentati emendamenti di vario genere e complessi, chiedo se non sia il caso che il Presidente consenta di sospendere la seduta per un quarto d'ora, affinché ci si possa un po' mettere d'accordo. Diversamente, con tutti questi emendamenti, alcuni dei quali mi sembrano di notevole rilievo, non è possibile che la discussione possa procedere con quella speditezza che è desiderata da tutti.

PRESIDENTE. Aderisco alla richiesta del Relatore

(*La seduta, sospesa alle 17.45, è ripresa alle 18.15*)

PRESIDENTE. Il Consultore Boeri, unitamente al Consultore Reale Oronzo e ad altri, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

« 1°) Ogni ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, compilerà l'elenco degli elettori iscritti nella sezione che non hanno partecipato alla votazione e lo invierà al sindaco del comune.

« 2°) Coloro che non abbiano votato perché

- a) siano ministri di qualsiasi culto;
- b) siano impediti per una malattia legalmente accertata o da obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto,
- c) siano residenti in località distante più di 30 chilometri dal luogo della votazione, o non abbiano potuto accedervi per sospensione dei mezzi di comunicazione, potranno, entro 15 giorni dalla votazione, presentare per iscritto alla segreteria del comune le loro giustificazioni, accompagnate dagli eventuali documenti.

« Entro i 10 giorni successivi, una Commissione composta dal sindaco, dall'assessore più anziano e da quello meno anziano, giudicherà insindacabilmente sulle giustificazioni, presentate, accogliendole o respingendole, e compilando in conseguenza l'elenco definitivo degli « astenuti ingiustificati ».

3°) Tale elenco, a cura del sindaco, sarà pubblicato mediante affissione all'albo comunale per almeno 15 giorni ».

Il Consultore Boeri ha facoltà di parlare.

BOERI. Non voglio ritornare sulla questione della obbligazione del voto. Avete prevalso ed, in sede di sanzioni, non voglio risuscitare la polemica. Voglio solo dire che quella soluzione che avete prospettata (strano miscuglio di diritto elettorale e di diritto fiscale) e con cui vi proponete, attraverso una multa, di arrivare ad un risultato politico, è qualcosa che ripugna e al senso politico e al senso giuridico.

La proposta mia e dei colleghi tende a fissare una sanzione di carattere essenzialmente ed esclusivamente politico. Ne deferisce l'applicazione a un organo, che abbia sensibilità politica, a cui commette di determinare quali siano le persone che debbono essere sottoposte a questa sanzione.

In sostanza noi tendiamo a ridurre la sanzione alla pubblicazione del nome di quelli che si sono astenuti e a dare ad un organo composto del sindaco e di due assessori il potere di stabilire quali siano le persone che, in base alle stesse proposte avanzate dai fautori dell'obbligatorietà del voto, dovrebbero essere esenti anche da questa sanzione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Relatore

**MICHELI, Relatore.** La Commissione ha già dichiarato che non può prendere nessuna pratica deliberazione intorno agli argomenti che si sono presentati. Peraltro, in attesa che arrivino i proponenti, posso dire il mio parere personale. Parlo dal banco della Commissione, ma dovrei ritirarmi nel mio settore. Ad ogni modo i colleghi mi consentiranno che, dopo aver occupato per tanto tempo questo scanno, lo possa tenere ancora in questo momento in cui parlo solamente a nome di me stesso.

Il gruppo di commissari, che è favorevole al voto obbligatorio, si trova di fronte ad un ordine del giorno nel quale si tende ad attenuare il principio attraverso la organizzazione del voto, assai diversa dal modo proposto da quelli che hanno avuto l'onore e il carico di sostenerlo. Qui mi pare che ogni sanzione verrebbe a scomparire in quanto che si tratterebbe semplicemente di una affissione all'albo comunale; e siccome effettivamente questa affissione ha una scarsa importanza, io sarei disposto ad accettarla, ma in aggiunta a quella che può essere la pena. Non so se questo sia il concetto del collega Boeri.

**BOERI.** È perfettamente opposto.

**MICHELI, Relatore.** Nel desiderio che io ho di conciliarmi sempre con tutte le proposte dei colleghi arrivavo a questo: la sanzione ci vuole; ed essa sia anche pubblica coll'affissione, ma non sola, perché se si deve limitare ad un elenco di nomi affissi in un albo comunale, nel quale nessuno va mai a vedere nulla, è evidente che sarebbe una forma creata solo per mettere nel nulla quello che è stato già deliberato.

**PRESIDENTE.** Il Consultore Merlin ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**MERLIN.** Dovendosi fissare le sanzioni per chi si astiene dal voto, noi abbiamo aderito alla proposta che era stata già presentata da una parte della Commissione e di cui era stato relatore il collega Fuschini. Partendo dal principio che si dovesse applli-

care una sanzione che avesse una certa efficacia, non si poteva che scegliere tra la pena restrittiva della libertà personale, o la pena pecuniaria.

Escluso a priori che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale per evidenti ragioni che è inutile ripetere, principalmente perché, di fronte al numero degli astensionisti che potrebbero esserci, non vi sarebbero carceri bastanti per accoglierli, restava la pena pecuniaria. Ma anche per la pena pecuniaria bisognava evitare che essa potesse essere convertita in restrizione della libertà personale. Inoltre occorre evitare che l'applicazione di questa pena fosse demandata al pretore o ad altri magistrati, perché, dandone l'applicazione al pretore, sia pure attraverso il decreto penale, e relative opposizioni, ne derivavano chissà quanti processi e si sarebbe creato indubbiamente all'amministrazione della giustizia un lavoro eccessivo ed ingombrante.

Allora, ricercandosi una pena pecuniaria che fosse efficace, sono giustificate pienamente le proposte del Consultore Fuschini e degli altri suoi colleghi che mirano a colpire questi elettori astensionisti nella borsa, nella parte cioè in cui indubbiamente essi sono più sensibili. Io ho studiato tutti le leggi che sono state presentate su questo argomento: il progetto Luzzatti, il progetto Saredo e tutti gli altri e mi sono convinto che l'unica sanzione efficace è la pena pecuniaria.

Non si sono incluse cause di ineleggibilità, come propone, per esempio, il collega Amatucci, perché sarebbero inutili ed inefficaci. Sarebbe come se a me, che non fumo, mi togliessero la tessera del tabacco. Io sarei perfettamente indifferente a questa pena perché io non ho il vizio di fumare. Ad un astensionista, il quale non voglia andare a votare, il dire che noi lo puniamo impedendogli di diventare deputato, o consigliere comunale o provinciale, è dire cosa perfettamente inutile. Tanto più che la legge del voto obbligatorio va in applicazione per la prima volta e noi dobbiamo puntare soprattutto sul valore morale della legge, anche se la sanzione è mite.

Ma allora, escluso che queste pene pecuniarie potessero essere applicate dai magistrati, abbiamo la proposta del Consultore Fuschini il quale dice: colpiamo con una pena pecuniaria che sia applicata da un organo finanziario, dall'ufficio delle imposte, e sia graduata in relazione alle possibilità economiche dell'astensionista, cioè in relazione al tributo che egli paga. Queste sono le ra-

gioni del primo articolo aggiuntivo che noi accettiamo completamente.

La proposta è pratica e soprattutto è deferita ad un organo tassatore con semplicità di procedura. Perché, accertato chi non sia andato a votare, il sindaco riceverà le prime giustificazioni, le quali sono elencate nella legge in un modo che riteniamo abbastanza obiettivo, tale da non dar luogo a molte discussioni. Sono giustificati i ministri del culto. È superfluo dire le ragioni per le quali noi permettiamo ai ministri del culto di astenersi, senza essere colpiti da pena. La giustificazione sta negli obblighi che il ministero sacerdotale così alto può imporre. Possono inoltre impedire l'esercizio del diritto di voto: la malattia legalmente accertata, gli obblighi professionali, come quelli dei medici, delle levatrici; la residenza lontana, la sospensione dei mezzi di comunicazione.

L'agente delle imposte, avuto l'elenco degli astensionisti, ha un mezzo pratico e semplice per riscuotere la pena pecuniaria ed è il ruolo reso esecutivo nelle forme di legge.

Ecco le ragioni per cui, pur dichiarando di non essere rigidamente legati a questa proposta, e avendo anche in una recente seduta dimostrato la buona volontà di venire incontro al parere di altri colleghi, noi insistiamo perché questi articoli vengano approvati in coerenza del voto già dato dalla Consulta per il voto obbligatorio.

Vi sono degli emendamenti del Consultore Scoca. Io non ho difficoltà che la Consulta sia chiamata a votare sul testo dei nuovi articoli che in sostanza ripetono i principi già da me esposti.

**BERLINGUER.** Chiedo di parlare

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERLINGUER.** Poiché il principio della obbligatorietà del voto è già stato sancito da questa Assemblea, sia pure con una lieve maggioranza, mi pare possa essere opportuno in questa sede di discussione soltanto qualche rilievo di carattere secondario.

Le sanzioni prospettate nella relazione del Consultore Fuschini mi sembrano o troppo gravi, o irrisorie e sempre di carattere antidemocratico e ibrido.

Innanzitutto troppo grave appare la sanzione relativa alla tassa di 500 lire annue nei confronti dei minori contribuenti, specialmente se si mette in rapporto con la sanzione di mille lire annue stabilite per i grossi contribuenti che abbiano un reddito superiore alle 50,000 lire.

In secondo luogo, per i nullatenenti, non vi è alcuna sanzione. quindi libertà piena

di astenersi dal voto. Sarebbe come quella sanzione di cui parlava il Consultore Merlin, di togliere cioè la tessera del tabacco a chi non fuma

Le sanzioni sarebbero poi, a mio avviso, di carattere nettamente antidemocratico, perché per la prima volta nella legislazione italiana sarebbe introdotto un criterio, sia pure affidato agli agenti delle imposte, che divide i cittadini con una legge che non è più eguale per tutti. E sono anche di carattere ibrido. Non s'intende — e anche questa è una novità legislativa che dovrebbe essere introdotta — quale criterio consenta all'agente delle imposte di aggiungere alla tassa anche un'ammenda, che noi sappiamo può essere comminata soltanto da un giudice, ammenda che poi non è un'ammenda, perché non convertibile nell'arresto a sensi dell'articolo 136 del Codice penale.

Mi pare perciò che, di fronte a queste difficoltà tecniche, che veramente urtano contro tutto il nostro sistema legislativo, sia preferibile il sistema proposto dai Consultori Boeri e Reale Oronzo, e dichiaro perciò che voteremo a favore di esso.

**PRESIDENTE.** Il Consultore Amatucci ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi

**ART.**

L'elettore che, senza giustificato motivo, si astiene dal voto è punito con l'ammenda non superiore a lire 5000.

**ART**

In caso di recidiva, l'elettore, oltre alla pena pecuniaria aumentata ai sensi dell'articolo 99 Codice penale, soggiace alle seguenti sanzioni accessorie:

a) perdita, per un periodo non superiore a cinque anni, della eleggibilità al Parlamento, ai Consigli provinciali e comunali e a qualsiasi altra carica pubblica alla quale si acceda mediante elezione;

b) esclusione, per un periodo non superiore a cinque anni, dall'accesso a cariche od uffici, retribuiti o gratuiti, dello Stato o di altri Enti ed Istituti pubblici;

c) esclusione, per un periodo non superiore a cinque anni, dalla concessione di passaporti, di porto d'armi e di altre licenze od autorizzazioni di polizia.

**ART.**

Nel termine di giorni 30 dalla votazione il sindaco di ogni comune redige un elenco degli elettori, che non hanno preso parte

alla votazione, e lo rimette al pretore competente, assieme alle eventuali giustificazioni degli interessati ai quali saranno richieste. Tali giustificazioni devono esser date nel termine di giorni dieci dalla notifica della contestazione

Il pretore procede immediatamente con il rito del giudizio per decreto. Nel caso di condanna per una prima infrazione, nel decreto deve essere contenuto severo ammonimento a non commettere ulteriori astensioni dal voto, con il richiamo delle più gravi sanzioni previste per i recidivi nell'articolo 2

Il Consultore Amatucci ha facoltà di parlare.

AMATUCCI. Credo che la cosa migliore sia che tutte queste proposte siano trasmesse al Governo perché ne tenga il conto che riterrà opportuno, adottando i relativi provvedimenti.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero della Commissione su questa proposta?

MICHELI, *Relatore*. Sopra questa proposta dell'onorevole Amatucci la Commissione, come tale, non crede di pronunciarsi e si rimette alla Consulta.

PRESIDENTE. Il Consultore Scoca ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART...

A carico degli elettori che si astengono dal voto è applicata la pena pecuniaria di lire 500, aumentata, per coloro che risultino iscritti nel ruolo della imposta complementare, di un decimo dell'ammontare della imposta medesima.

ART....

La pena pecuniaria di cui all'articolo precedente non si applica in confronto di coloro che:

- a) siano ministri di qualsiasi culto;
- b) siano residenti in località distanti più di 30 chilometri dal luogo di votazione;
- c) siano candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;
- d) siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia accertata o da altra causa di forza maggiore.

ART. .

Ogni ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso, i quali non hanno partecipato alla votazione, ed

inviarlo subito al sindaco del comune ove risultano elettori. Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ufficio elettorale.

Il sindaco esporrà tale elenco per 15 giorni consecutivi all'atrio del comune, e coloro che sono compresi nell'elenco potranno presentare le loro giustificazioni alla segreteria del comune, sia per iscritto che verbalmente

Decorso detto termine, il sindaco trasmette l'elenco degli assenti, che non hanno presentato giustificazioni, all'ufficio delle imposte dirette, per la compilazione del ruolo degli inadempienti, con l'indicazione della pena pecuniaria e la riscossione della stessa a mezzo degli esattori delle imposte.

L'elenco degli assenti che hanno presentato giustificazione viene trasmesso, con le giustificazioni stesse, all'Intendenza di finanza, che procede con ordinanza, a termini della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Il Consultore Scoca ha facoltà di parlare.

SCOCA. Gli articoli aggiuntivi che io ho proposto stanno sullo stesso piano di quelli proposti dal Consultore Merlin, il quale credo acceda a qualche lieve modificazione che io ho apportato ai suoi articoli presentati in precedenza

In sostanza le modificazioni sono lievi, cioè, mentre nell'emendamento Merlin si parlava di tassa, io ho creduto bene di definire meglio chiamando «pena pecuniaria» la sanzione applicata in confronto di coloro che si astengono dal votare. Il che non ha importanza semplicemente formale, ma anche sostanziale e procedurale, in quanto indica quali organi possano essere chiamati alla decisione delle eventuali controversie che sorgessero sull'argomento.

Un distacco ulteriore consiste nell'aggravamento delle pene per coloro che si trovano in condizioni finanziarie migliori, e cioè mentre nel primo emendamento si proponeva il raddoppiamento della pena pecuniaria per coloro che avessero un determinato reddito, pare a me che si debba graduare la pena a seconda delle condizioni economiche di colui che si astiene dal voto. Ragione per cui ho proposto che la pena pecuniaria sia aumentata di un decimo dell'imposta complementare per coloro che sono iscritti nei ruoli di tale imposta.

Per quanto riguarda coloro che vanno esenti dalla sanzione, mi è parso che fosse necessario contemplare in generale il caso di

coloro che non votano per causa di forza maggiore, senza limitarsi semplicemente alla elencazione tassativa di alcune cause.

In modo particolare ho voluto considerare la condizione di quei candidati alla Costituente, i quali siano iscritti come elettori in una circoscrizione, nella quale non sono candidati. Questi si troverebbero nella impossibilità di dare il voto, dal momento che, come è ovvio, si dovrebbero trovare nel luogo dove svolgono la lotta elettorale.

Ora, mi pare che il sistema inquadrato nelle norme finanziarie non presenti difficoltà di applicazione

Non è il caso — come osservava il Consultore Merlin — di demandare tutta questa materia ai giudici ordinari, perché avremmo una quantità di giudizi, specialmente in un momento nel quale mancano molti titolari nelle preture. Ed allora due sono i casi: vi sono coloro per i quali non c'è uopo di istruttoria, coloro, cioè, che hanno mancato all'esercizio del voto e non hanno presentato nessuna giustificazione nel termine di 15 giorni; per costoro non vi è nessuna necessità di fare una ulteriore istruttoria; si manda l'elenco all'ufficio delle imposte, il quale compila il ruolo e lo manda all'esattore per la esazione. Restano coloro i quali hanno presentato giustificazione. Queste giustificazioni si mandano agli stessi uffici fiscali e si segue in questa materia la stessa procedura stabilita per coloro che infrangono le leggi finanziarie, ossia la procedura stabilita per le pene pecuniarie per questa particolare esazione.

Credo che, così impostate le cose, non vi siano difficoltà di applicazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Arangio-Ruiz. Ne ha facoltà.

**ARANGIO-RUIZ.** Esprimo brevemente il pensiero del partito liberale rispetto ai singoli emendamenti proposti.

Il gruppo liberale voterà contro l'emendamento Boeri-Reale Oronzo, perché porta la sanzione a carico degli inadempienti all'obbligo del voto in un campo nel quale la sanzione potrebbe essere gravissima per determinati individui, i quali si sentirebbero, in qualche modo, indicati al pubblico disprezzo, ma potrebbe anche apparire lieve e magari piacevole ad altri, i quali vogliono appunto mostrare che si infischiano dell'obbligo elettorale e non vogliono partecipare alla votazione. Quindi, è una sanzione che non raggiungerebbe lo scopo.

Sembra invece che la sanzione pecuniaria — dato che tutti gli uomini hanno un certo

interesse a non sborsar denaro — sia una sanzione che colpisce ugualmente tutti. E vedo con piacere che nell'emendamento Scoca si tiene appunto conto delle diverse capacità contributive, rendendo più aspra la pena in misura della maggiore ricchezza.

Il gruppo liberale è contrario anche alla proposta del collega Amatucci, proposta che in qualche modo, facendo dipendere completamente la sanzione dall'arbitrio del Governo, al quale si presenterebbero le varie proposte come semplice raccomandazione, significherebbe, da parte della Consulta, un lavarsi le mani sulla questione delle sanzioni, e, pertanto anche sulla questione del voto obbligatorio.

La Consulta ha discusso lungamente, ha votato per appello nominale; sarebbe curioso che ora rinunciassero al suo dovere di dare al Governo il proprio parere.

Invece, il gruppo liberale è favorevole all'emendamento Scoca, che ha tutti i pregi della proposta Merlin, nel senso che lascia alla discrezione delle autorità amministrative e finanziarie l'applicazione della sanzione, senza incomodare i tribunali, senza produrre un cumulo di liti e di lavoro per gli uffici giudiziari, i quali, come si sa, sono già largamente gravati in questo periodo per la quantità enorme di processi. D'altra parte commisura la pena alla capacità contributiva e non la rende perpetua, come in qualche modo è anche nel progetto Merlin, ma la circoscrive in una sola pena pecuniaria da pagarsi una volta tanto.

Non vale contro questa soluzione obiettare che ogni ammenda deve essere traducibile in pena restrittiva della libertà personale, perché appunto tutte le ammende applicate dagli uffici finanziari non sono convertibili in pene restrittive della libertà personale.

Quindi il gruppo liberale voterà contro l'emendamento Boeri-Reale, contro la proposta Amatucci, in favore dell'emendamento Scoca.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Terracini. Ne ha facoltà.

**TERRACINI.** Mi pare che il dibattito che si sta svolgendo in questo momento sia comprensibilmente spoglio di quella passione politica che ha invece ispirato il primo atto di questa particolare discussione. Poiché la maggioranza, una lieve maggioranza, ha deciso che alla vita già così afflitta del cittadino italiano si debba aggiungere la nuova afflizione del voto obbligatorio, la nostra discussione oggi sta soltanto nel ricercare in quale

maniera farghela meno avvertire, rendendola tuttavia la più efficace e la più fertile. E perciò la discussione è di carattere tecnico e abbiamo già sentito vari proponenti presentare e difendere ciascuno un proprio specifico, come il migliore per riuscire al risultato che si ricerca, col minor turbamento e con la migliore efficacia.

Ora io penso che questa discussione avrebbe potuto e potrebbe veramente essere evitata e non prolungarsi, e la proposta del nostro collega Amatucci mi pare veramente l'espressione di saggezza e di buonsenso: rimettere al Governo la decisione sulle sanzioni non è rimettere questa decisione ad un arbitrio, e mi pare strano di avere sentito usare questa espressione da parte di un collega di un gruppo il quale è validamente rappresentato in seno al Governo. Sono stati ormai precisati il pensiero, le opinioni, le preferenze dei vari gruppi e dei vari colleghi della Assemblea. Da più parti è stata fatta sentire una opinione. Possiamo far sentire anche la nostra, ed è che in questa ricerca pacifica, ma zelante del mezzo migliore per indurre, oggi che il voto obbligatorio, a modestissima maggioranza, è stato approvato, i cittadini italiani a votare, il meglio sia annuire alla proposta dei colleghi Boeri e Reale, che è certamente la più indicata, perché noi, a differenza della opinione che mi pare prevalga su molti banchi di questa Assemblea, crediamo alle sanzioni morali e pensiamo che i cittadini italiani, nella loro grande maggioranza, siano sensibili a richiami di questo genere; e non riteniamo che per stuzzicarli o attrarli al loro dovere debbano essere veramente colpiti o nella borsa o nella loro libertà personale.

Noi crediamo alle sanzioni morali e se per caso la sanzione proposta dai colleghi Boeri e Reale provocasse tra i renitenti all'obbligatorietà del voto una certa scieverazione, per la quale coloro che si asterrebbero dal voto per una certa ignavia dello stimolo della sanzione morale fossero portati al voto, mentre viceversa non voterebbero coloro i quali non vanno all'urna perché sordi ad ogni richiamo di carattere civico, a me pare che questa scieverazione sarebbe un mezzo per attenuare il male che in sé rappresenta l'obbligatorietà del voto, che non deve essere destinata a trascinare comunque e chiunque alle urne, ma deve servire a spingere coloro che hanno in sé un minimo di dignità e di coscienza civica.

Per queste ragioni noi del gruppo comunista, aderendo alla proposta del collega Ama-

tucci, crediamo che la decisione sulla sanzione che debba circondare l'obbligatorietà del voto debba essere rimessa al Governo.

LUZZATTO. Chiedo di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

LUZZATTO. La discussione che è stata svolta qui rivela un fatto veramente interessante: gli stessi massimi sostenitori del voto obbligatorio, coloro che lo hanno studiato, elaborato, caldeggiato in tutti i modi, all'ultimo giorno sentono il bisogno di rivedere l'ultima loro posizione. Il fatto che ad un emendamento Merlin si sia aggiunto un emendamento Scoca, di poco differente, dimostra la grande difficoltà tecnica dell'applicazione delle sanzioni sull'obbligatorietà del voto, non ultima ragione, forse, per noi, per essere contrari del tutto alle sanzioni per l'obbligatorietà del voto.

Ora siamo di fronte ad un testo Merlin e ad un testo Scoca, ad un testo Amatucci e ad un testo Boeri-Reale. Sarebbero possibili anche altri testi e ciascuno ha degli inconvenienti. Presenta inconvenienti la rimessione dei giudizi all'autorità giudiziaria ed altri inconvenienti, pure gravi e seri, derivano dall'attribuzione della podestà di infliggere una pena, sia pure pecuniaria, ad una autorità che non è l'autorità giudiziaria ordinaria. Da tutto ciò deriva che il problema è tecnicamente difficile nella sua applicazione.

Noi abbiamo l'impressione, perciò, che indipendentemente da quello che è il parere di chi ha votato contro il voto obbligatorio, di chi oggi quindi voterebbe per la sanzione minore, vi sia una necessità evidente di rimettere al Governo l'esame della questione. Che significato avrebbe il risultato della nostra discussione, se per pochi voti di maggioranza fosse approvato uno piuttosto che l'altro di questi sistemi che tanto poco differiscono fra di loro?

Per questo a noi pare che se potessimo concludere questa nostra discussione che è stata, spesso tempestosamente, utile anche nel divario delle opinioni, ma in fondo concorde nella volontà di dare al Paese, per la prima elezione, una legge elettorale che corrisponda veramente alle esigenze della democrazia e della libertà nella quale siamo tutti uniti, se potessimo concludere questa discussione con un ultimo voto che ci trovasse tutti uniti per rimettere al Governo lo studio di un problema tecnico, veramente faremmo, per quello che possiamo, cosa utile. Perciò, noi che non siamo favorevoli al voto obbligatorio e che fra i due emendamenti proposti riterremo migliore l'emendamento

Reale-Boeri, noi del gruppo socialista voteremo la proposta Amatucci di rimettere la decisione al Governo, dopo che il Governo abbia ascoltato tutte le voci e tutte le obiezioni.

**PRESIDENTE.** Chiedo al Consultore Amatucci se mantiene la sua proposta di rinvio della decisione al Governo.

**AMATUCCI.** Non insisto (*Commenti*) Desidero che i miei emendamenti siano votati, visti tutti questi dissensi, ma accederei ben volentieri a quegli emendamenti i quali sanciscono una pena pecuniaria per i trasgressori all'esercizio del voto obbligatorio (*Rumori — Commenti*)

**PRESIDENTE.** Il Consultore Cerabona ha presentato il seguente articolo aggiuntivo

« L'elettore che, senza giustificato motivo, si astiene dal voto, è punito, con decreto penale, con l'ammenda non superiore a lire 500 ». (*Commenti*)

Ha facoltà di parlare il Consultore Cerabona.

**CERABONA.** Mi pare che l'emendamento sia chiaro. Io penso che vi sarebbe una sanzione, ma una sanzione adeguatamente tenue, di modo che il decreto penale, che è anche opponibile...

*Una voce.* E qui è il guaio!

**CERABONA.** Non è un guaio. Così solo si va contro l'arbitrio e l'ingiustizia. Il decreto penale è opponibile, ma si communi un'ammenda che non superi le lire 500. (*Commenti — Rumori*)

**PICCIONI.** Chiedo di parlare

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PICCIONI.** A me sembra che le questioni sulle quali la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi in questo momento siano due. La prima — se sussista ancora non lo so — è quella di demandare al Governo la determinazione delle sanzioni sulla obbligatorietà del voto.

*Una voce.* È stata ritirata.

**LUZZATTO.** La facciamo nostra

**PICCIONI.** In linea di massima noi non saremmo stati contrari a questa proposta, se si fosse trattato unicamente di determinare, nella formulazione tecnica, l'ammontare e le modalità dell'applicazione della sanzione. Però, dopo gli emendamenti che prevedono in un modo o in un altro talune sanzioni effettive per rendere realmente seria l'obbligatorietà del voto, abbiamo avuto la sorpresa dell'emendamento Boeri-Reale, il quale, a mio avviso, tende a non rendere seria l'obbligatorietà del voto (*Commenti*),

non per il principio informatore che potrebbe essere anche apprezzato, ma per la sua particolare incidenza nella attuale situazione politica che non consentirebbe nessuna reazione apprezzabile e rilevante ad una sanzione puramente platonica, quale è quella prevista dall'emendamento Boeri-Reale.

E mi stupisce che proprio il Consultore Terracini abbia cercato di valorizzare la portata morale di questa specie di sanzione quando, in tutta la discussione sul voto obbligatorio, è stato detto e ridetto ripetutamente che la maturità morale e politica dei cittadini italiani non era tale che consentisse ad essi l'applicazione dell'obbligatorietà del voto. Ora se voi avete previsto questo livello — purtroppo con nostro grande rincrescimento — piuttosto basso della maturità morale e politica del popolo italiano in quella sede, è stranissimo che voi oggi lo possiate assumere come tale da essere sensibilizzato da una sanzione assolutamente platonica come quella prevista (*Approvazioni*).

**TERRACINI.** Un conto è la maturità politica e un altro quella morale

**PICCIONI.** Evidentemente noi non avremmo avuto nulla in contrario che la formulazione delle sanzioni, così come d'altra parte è avvenuto per altri oggetti della legge elettorale politica, quale la determinazione delle circoscrizioni elettorali territoriali, fosse demandata al Governo, purché ci fosse una base comune, sostanziale di intesa sul valore delle sanzioni medesime. Per cui, se non ci fosse stato l'emendamento Boeri-Reale, probabilmente sulla base degli altri emendamenti, i quali, in un modo o in un altro, prevedono una sanzione concreta, si sarebbe potuto tranquillamente demandare al Governo la questione. Questo non essendo di fatto, noi non possiamo aderire ad una proposta come quella di Amatucci o di altri.

Quanto poi alle sanzioni vere e proprie, noi sentiamo un'altra esigenza. Poiché la Consulta, di sua iniziativa, al di fuori di quella che poteva essere anche l'iniziativa della Commissione, ha creduto di emettere un voto in favore dell'obbligatorietà del voto, esso sarebbe deficitario nei confronti della struttura di tutto il nuovo istituto se non si integrasse il voto favorevole al principio con una sanzione adeguata ed effettiva al principio medesimo (*Approvazioni*).

Quindi anche per questa ragione di coerenza e di dignità, in un certo modo, dell'Assemblea consultiva, noi sentiamo come un impegno morale e politico che la Consulta esprima il suo parere in ordine alle sanzioni.

E, venendo alle sanzioni, a noi sembra che la formulazione definitiva contenuta nell'emendamento del Consultore Scoca, sia quella che più riesce a contemperare le varie esigenze che si pongono in ordine all'obbligatorietà del voto; la prima, quella di una sanzione concreta; la seconda, quella di una sanzione che in qualche modo si adegui per la sua efficacia alla capacità finanziaria di ciascuno degli astensionisti; la terza, quella di prevedere un organo che non sia espressione di tendenzialità politica, ma che sia investito di un'autorità vera e propria, quale può essere l'Intendente di finanza.

E se c'è dal punto di vista formale della valutazione giuridica una qualche sottile distinzione in riferimento al principio informativo delle sanzioni — sia o non sia pena pecuniaria, c'entri o non c'entri l'autorità giudiziaria, — è altrettanto vero che l'Intendente di finanza può in pieno esercitare questa caratteristica funzione, e la può esercitare appropriatamente, sicché si consenta a chi è colpito dalle sanzioni la possibilità di ricorrere anche contro il provvedimento.

In questo modo mi pare che l'emendamento Scoca preveda i vari aspetti della questione e li risolva nella maniera più conforme a quella che è l'esigenza di unire l'obbligatorietà ad una sanzione effettiva, pur tenendo conto dei diritti legittimi dei cittadini che possono incorrere in tali sanzioni.

Per questi motivi, a nome del mio gruppo, dichiaro che noi voteremo per l'emendamento Scoca. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Consultore Luzzatto con altri ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

« Le sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo del voto saranno fissate con separato provvedimento ».

Che cosa ne pensa la Commissione ?

MICHELI, *Relatore*. Ripeto che si tratta di una proposta per la quale la Commissione non si pronuncia collegialmente, per quanto la proposta sia partita da un membro della Commissione. Peraltro io personalmente dichiaro che non posso accettare questo rinvio, perché a me pare che tutta l'economia della legge porta che, quando è adottato un sistema di voto obbligatorio, non si possono rinviare le sanzioni, che ne sono parte integrante, ad un provvedimento distaccato. Si deve trattare di un provvedimento unico, e pertanto io personalmente voterò contro la proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Luzzatto. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Con l'emendamento presentato si vuol rinviare la questione al Governo, come aveva proposto il Consultore Amatucci. Questo è ciò che noi intendiamo e non altro che questo. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Fra gli emendamenti proposti, ritengo che debba essere anzitutto posto in votazione l'emendamento Scoca.

REALE ORONZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Chiedo che si dia la precedenza all'emendamento presentato da me e dal collega Boeri, in quanto si allontana di più dal testo proposto, tanto è vero che è stato sostenuto dal collega Piccioni e da altri oratori che esso pone nel nulla l'obbligatorietà del voto. Aggiungo che è stato presentato prima di quello Scoca. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Faccio osservare al Consultore Reale Oronzo che, in mancanza di un testo ufficiale concernente le sanzioni, nei confronti del quale si possa giudicare quale emendamento si allontani di più, tutti gli emendamenti si devono considerare nello stesso piano, e pertanto deve avere la precedenza quello che prevede le penalità più gravi.

Ha chiesto di parlare il Consultore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Penso che si debba porre ai voti prima la proposta Luzzatto, alla quale noi aderiamo, pur mantenendo il nostro emendamento, nella ipotesi che essa fosse respinta.

PRESIDENTE. Osservo che la proposta Luzzatto, come sospensiva o pregiudiziale, non può avere la precedenza sugli emendamenti, in base all'articolo 51 del Regolamento, che dice: « A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno che non costituisca un emendamento ».

Ha chiesto di parlare il Consultore Maffi. Ne ha facoltà.

MAFFI. A mio avviso, la proposta Luzzatto non è una sospensiva, ma è una delega al Governo (*Interruzioni — Rumori*). La proposta ha un carattere pregiudiziale. Se essa sarà respinta, noi entreremo nel merito e discuteremo la questione. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Il collega Maffi ha detto perfettamente la verità, che cioè la proposta Luzzatto è una pregiudiziale, che non è am-

messa dall'articolo 51 del Regolamento. (*Commenti*).

*Voci* Ai voti!

LUZZATTO. Chiedo di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

LUZZATTO. Io non ho proposto una sospensiva o una pregiudiziale, ma un articolo aggiuntivo che rimette ad un separato provvedimento la fissazione delle sanzioni. Insisto perché esso abbia la precedenza (*Commenti*).

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare il Relatore

MICHELI, *Relatore* Evidentemente la proposta Luzzatto è un rinvio. Credo invece che ormai sia opportuno che la Consulta venga ad un voto, prescindendo anche da quello che possa essere lo stretto rigore del Regolamento. Per definire, qualche volta, ove occorra, si può passar sopra alla procedura.

Dobbiamo cercare di metterci d'accordo per fare una votazione che ce ne eviti una seconda. L'emendamento Boeri-Reale effettivamente presenta una sua fisionomia particolare, tale che, votando sopra di esso, si può benissimo dimostrare quale sia l'orientamento dell'Assemblea, in quanto che elimina ogni sanzione effettiva nei riguardi del voto obbligatorio. Poiché si vuole fare una seconda votazione sul voto obbligatorio, facciamola pure, ma sopra l'emendamento Boeri-Reale, che ci offre almeno questa possibilità. (*Commenti*)

PRESIDENTE Pongo ai voti l'emendamento Boeri-Reale Oronzo

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti gli articoli aggiuntivi proposti dal Consultore Scoca. È stato chiesto che sia posta in votazione la prima parte del primo articolo così formulata: « A carico degli elettori che si astengono dal voto è applicata la pena pecuniaria di lire 500 »

(*È approvata*)

Pongo ai voti la seconda parte del primo articolo così formulata: « aumentata, per coloro che risultino iscritti nel ruolo della imposta complementare, di un decimo dell'ammontare della imposta medesima »

(*Segue la votazione*).

Poiché la votazione per alzata e seduta non risulta sufficientemente chiara, si procede alla votazione per divisione

Coloro che sono favorevoli dovranno prendere posto a destra, mentre coloro che sono contrari prenderanno posto a sinistra.

(*Si procede alla votazione per divisione*).

Poiché appare una parità di voti, per eliminare ogni dubbio, darò corso alla domanda di appello nominale ora presentata dal Consultore Zoli e da altri

OMODEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

OMODEO Osservo che se la votazione per divisione ha avuto per risultato la parità dei voti, l'emendamento deve ritenersi non approvato (*Commenti — Rumori*)

MAFFI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

MAFFI Osservo che un emendamento, per essere approvato, deve riportare la metà più uno dei voti. (*Interruzioni — Vivissimi rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Devo avvertire che ho usato la parola « parità » in forma generica, poiché nel continuo movimento delle persone, non era possibile proclamare un esito di votazione con assoluto rigore aritmetico. Ritengo perciò necessaria la votazione per appello nominale.

Estraggo a sorte il nome del Consultore dal quale la votazione dovrà cominciare: esso è Zoccoli.

Si faccia la chiama (*Vivissimi prolungati rumori — Scambio di vivaci apostrofi tra i vari settori — Tumulto — Richiami del Presidente*)

Di fronte a una situazione che ritengo dannosa al prestigio dell'Assemblea, e poiché, malgrado i miei reiterati richiami, l'agitazione non cessa, tolgo la seduta e la rinvio a domani alle 15,30 (*Commenti animatissimi e prolungati*)

**La seduta termina alle 20.5.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 15.30.*

*Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).*

## ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

CORAZZIN. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere i motivi per i quali non vengono concessi i relitti di autobus alle cooperative esercenti pubblici servizi automobilistici, come è stato fatto per le cooperative di reduci e di partigiani, per le quali sono state indette speciali gare fra le stesse, agli effetti della concessione di relitti di autocarri e di altro materiale ».

RISPOSTA — « In risposta alla interrogazione rivolta dal Consultore Corazzin, rappresento che

a) è in corso di emanazione una circolare della Direzione generale di Artiglieria e Motorizzazione con la quale si dispone la alienazione di relitti di autobus mediante asta pubblica, limitata ai concessionari di ditte esercenti pubblici servizi automobilistici. Detta limitazione è stata suggerita dalla necessità di evitare che eventuali speculatori acquistino i relitti per poi rivenderli — a prezzi maggiorati — alle ditte ed è quindi in armonia col concetto di agevolare la regolare ripresa dei pubblici servizi automobilistici. L'asta predetta avrà luogo, presumibilmente, nella prima quindicina di marzo e consentirà di soddisfare anche le legittime aspettative delle numerose cooperative esercenti pubblici servizi automobilistici,

b) le aste che saranno indette per le cooperative tra partigiani e reduci si riferiscono ai relitti di automezzi di qualunque tipo (quindi non specificatamente di autobus). Esse hanno lo scopo di permettere il convogliamento verso attività di pubblico interesse di elementi che hanno molto dato alla Patria e che comunque hanno diritto ad essere agevolati — come d'altra parte è stato riconosciuto anche in sede di Consiglio dei Ministri — nel ritorno alla vita civile ».

*Il Ministro*  
BROSIO.

COSATTINI, LIZZERO, SOLARI. — *Al Ministro della guerra.* — « Per sapere come giustificarsi con le direttive generali del Governo e se intenda mantenere in vigore la circolare, con la quale fu ordinata la corresponsione degli assegni arretrati agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate della pseudo repubblica sociale, mentre non si è trovato ancora il modo di liquidare alcun compenso ai volontari della libertà ».

RISPOSTA. — « 1°) Premetto che per *arretrati* non si intendono, naturalmente, assegni relativi al periodo in cui gli ufficiali e sottufficiali prestarono servizio presso le Forze armate della repubblica sociale,

2°) che anzi, rispetto a tali periodi, si tiene conto dei maggiori assegni loro corrisposti dalla repubblica sociale al fine di effettuare l'addebito a carico dell'ufficiale o sottufficiale,

3°) restano gli arretrati relativi al periodo successivo alla liberazione o al periodo anteriore in cui detti ufficiali o sottufficiali, sotto l'impero della repubblica sociale, si diedero alla macchia o si sottrassero al servizio, sono questi gli arretrati che vengono loro riconosciuti (sotto detrazione della differenza in più percepita dai repubblicani) in quanto sono precisamente questi periodi di resistenza o di respiscenza che giustificano normalmente il loro mantenimento in servizio;

4°) nei riguardi della liquidazione degli arretrati, non vi è alcuna preferenza o maggiore rapidità di liquidazione a favore di tali ufficiali o sottufficiali nei confronti dei volontari della libertà, se, di fatto, a danno di questi ultimi si verificano ritardi, ciò non dipende da alcuna preordinata volontà né tanto meno da disposizione di questo Ministero, ma unicamente dal fatto del ritardo nella costituzione e nei giudizi delle speciali commis-

sioni dipendenti dal Ministero dell'assistenza post-bellica. Questo Ministero cercherà e cerca di fare ogni sforzo affinché, per quanto lo riguarda (designazione di ufficiali delle commissioni e loro diligente collaborazione) tali ritardi siano rapidamente eliminati e i volontari della libertà ottengano al più presto il riconoscimento dei loro sacrosanti diritti;

5°) il telegramma n. 12058/AIE del 31 dicembre 1945, si riferisce unicamente agli ufficiali non sospesi dall'impiego con formale provvedimento e cioè a coloro che in un primo tempo erano stati, per presunzione, ritenuti gravemente compromessi e che da successive indagini non sono risultati tali

« Per comprendere esattamente la posizione di questi militari si precisa che subito dopo la liberazione dell'Italia settentrionale, per evitare che in attesa dei provvedimenti formali a carico dei singoli fossero corrisposti assegni, fu deciso di considerare tutti compromessi e quindi tutti sospesi dall'impiego.

« Successivamente, in seguito agli accertamenti, la posizione dei singoli fu chiarita; a carico dei colpevoli di atti gravi sono stati presi provvedimenti formali di stato (sospensione dall'impiego o dall'ufficio), per gli altri, non gravemente compromessi e per i quali si prevedono giudizi favorevoli, non sono stati presi provvedimenti di sospensione. Solo a questi ultimi è applicabile il citato telegramma;

6°) il telegramma stesso non attribuisce ad ogni modo, nemmeno ai militari di cui al precedente Capo 5°, alcun arretrato riferito al periodo repubblicano; però, nella ipotesi che un dubbio possa essere sorto in tale senso da parte di qualche organo esecutivo, diramerò una circolare telegrafica per chiarire che nessun arretrato di tale specie deve essere pagato in dipendenza del telegramma in parola ».

*Il Ministro*  
BROSIO.

LUCIFERO. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— « Per sapere quali motivi hanno suggerito la sospensione dell'unica coppia di treni esistenti sulla linea Jonica, mentre contemporaneamente in Puglia si istituivano nuovi treni (Barletta-Spinazzola) il che dimostra che il carbone c'era ».

RISPOSTA — « La temporanea sospensione dei treni sulla linea Jonica è dovuta a deficienza di carbone.

« I treni stessi saranno ripristinati non appena possibile.

« Sulla linea Barletta-Spinazzola non è stato attivato nessun nuovo treno ma è stato soltanto assegnato il servizio viaggiatori alla coppia di treni merci che già si effettua su detta linea. Nel caso un questione non vi è dunque maggior consumo di combustibile ».

*Il Ministro*  
LOMBARDI.

VISCHIA — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della guerra.* —

« Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il regolare funzionamento del Tribunale militare di Firenze, davanti al quale sono tuttora pendenti molte migliaia di processi, in gran parte riguardanti detenuti e di cui solo un terzo potrà essere rapidamente eliminato dalla preannunciata amnistia, e se, tenendo conto delle attuali deficienze dei mezzi di trasporto, non ritengano opportuno, almeno fino all'espletamento dei processi in corso, la costituzione di sezioni distaccate dello stesso Tribunale a Perugia e ad Ancona »

RISPOSTA — « Alla data del 31 dicembre 1945 risultavano pendenti dinanzi al Tribunale militare di Firenze 22,505 procedimenti per diserzione e 3480 procedimenti per altri reati, i detenuti erano 425 per reati di diserzione e 466 per altri reati.

« La situazione è destinata a modificarsi rapidamente per le seguenti ragioni:

— imminente applicazione del decreto di amnistia e indulto per reati militari che permetterà di definire la quasi totalità dei procedimenti per diserzione i cui imputati, anche se non potranno beneficiare dell'amnistia, potranno fruire del condono che sarà applicato con rapido procedimento; i detenuti saranno così sollecitamente liberati,

— con il 15 aprile prossimo venturo cesserà l'applicazione della legge penale militare di guerra e molti procedimenti per reati comuni passeranno alla competenza del giudice ordinario;

— è allo studio la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari per farle coincidere con quelle dei Comandi militari territoriali, per effetto di tali modificazioni, buona parte del territorio ora nella giurisdizione del Tribunale militare di Firenze passerà ad altri Tribunali militari,

— è in corso di costituzione presso il Tribunale militare di Firenze una seconda sezione che permetterà di accelerare la definizione dei procedimenti, spostandosi eventualmente anche fuori sede.

« Per le sovra esposte ragioni non sembra necessaria né conveniente l'istituzione di sezioni staccate per le quali si incontrerebbe difficoltà, oltre che per i locali e le carceri, soprattutto per il personale, dato che per ogni sezione dovrebbe essere costituita una Procura militare, un Ufficio istruzione ed una Cancelleria, mentre il personale per il servizio della giustizia militare è numericamente limitato per accordi con le Autorità alleate.

« È da ritenere che la situazione del Tribunale militare di Firenze, per l'applicazione dei sopra accennati provvedimenti, si normalizzi rapidamente.

« Alla Procura militare di Firenze sono attualmente addetti nove magistrati militari e quattro cancellieri, oltre al personale civile d'ordine rinforzato da sei elementi extra organico

« In ogni caso, mi riservo di impartire opportune disposizioni qualora, nonostante gli effetti dei provvedimenti avanti detti, la situazione del Tribunale militare di Firenze non si normalizzasse.»

*Il Ministro*  
**BROSIO.**